



REGOLAMENTO DEL CIMITERO

INDICE

Capo I

Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero

Art. 1.	Suddivisione	Pag. 5
Art. 2.	Campi per sepolture comuni e a tempo determinato	5
Art. 3.	Occupazione dei posti	5
Art. 4.	Campi per tombe singole o multiple	6
Art. 5.	Famedi per loculi e celle	6
Art. 6.	Ossario	6
Art. 7.	Camera mortuaria	6
Art. 8.	Concessioni	6
Art. 9.	Effetto delle concessioni	7
Art. 10.	Revoca	7
Art. 11.	Domanda di sepoltura	7

Capo II

Inumazioni

Art. 12.	Inumazioni	8
Art. 13.	Inumazione provvisoria	8
Art. 14.	Autorizzazione	8
Art. 15.	Orario	8
Art. 16.	Disposizioni per l'inumazione	8-9
Art. 17.	Urne	9
Art. 18.	Occupazione loculi, celle e chiusura	9
Art. 19.	Cofani	9

Capo III

Esumazioni e traslazioni di salme

Art. 20.	Esumazioni ordinarie	10
Art. 21.	Esumazioni straordinarie	10
Art. 22.	Posti liberi	10
Art. 23.	Ossario	10

Capo IV

Tombe e monumenti

Art. 24.	Autorizzazione	11
Art. 25.	Tombe	11
Art. 26.	Campi per sepolture comuni e a tempo determinato	11
Art. 27.	Loculi e celle	11-12
Art. 28.	Proprietà	12
Art. 29.	Rimozione	12
Art. 30.	Disposizioni generali	13
Art. 31.	Responsabilità	13
Art. 32.	Piantagioni	13

Capo V

Ordine e controllo

Art. 33.	Competenze	14
Art. 34.	Custode	14
Art. 35.	Registro delle sepolture	14
Art. 36.	Orario apertura	15
Art. 37.	Posa monumenti	15
Art. 38.	Animali	15
Art. 39.	Guasti e sfregi	15

Capo VI

Tariffe

Art. 40.	Campi per sepolture comuni	16
Art. 41.	Campi per sepolture a tempo determinato	16
Art. 42.	Campi per sepolture a tempo indeterminato	16
Art. 43.	Loculi	16
Art. 44.	Celle	16
Art. 44. bis	Celle comuni	17
Art. 44. ter	Celle multiple	17
Art. 44. qua	Celle per famiglie	17
Art. 45.	Inumazione salme provenienti da altri comuni	17
Art. 46.	Sovrapposizione	17
Art. 47.	Occupazione provvisoria di loculi e celle	17-18

Art. 48.	Esumazioni straordinarie	18
Art. 48. bis	Occupazione camera mortuaria	18

Capo VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 49.	Disposizioni finali	19
Art. 50.	Ricorsi	19
Art. 50. bis	Casi particolari	19
Art. 51.	Entrata in vigore	19-20

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

I. SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

Art. 1

Suddivisione

L'area del cimitero è suddivisa in:

- campi per sepolture comuni (20 anni)
- campi per sepolture a tempo determinato (30 anni)
- campi per tombe a tempo indeterminato, singole (a un modulo) o multiple (a più moduli), in seguito indicate con il termine "singole" o "multiple"
- famedi con loculi e celle a tempo indeterminato
- famedi con celle cinerarie per inumazioni singole comuni (20 anni)
- famedi con celle cinerarie per famiglie a tempo indeterminato
- ossario

come alla planimetria del cimitero depositata presso la Cancelleria comunale.

Art. 2

Campi
per sepolture
comuni e
a tempo
determinato

Le fosse dei campi per sepolture comuni e a tempo determinato devono avere le dimensioni risultanti dalla planimetria.

Art. 3

Occupazione
dei posti

I posti per fosse dei campi per sepolture comuni e a tempo determinato vengono assegnati secondo la progressione risultante dalla planimetria.

Art. 4

Campi per
tombe singole
o multiple

Nel cimitero potranno essere costruite tombe singole o multiple. I posti vengono assegnati secondo la progressione risultante dalla planimetria.

Nelle tombe le salme possono essere sovrapposte fino ad un massimo di quattro.

Art. 5

Famedì
per loculi
e celle

Nei famedì (1.2.3) il Comune mette a disposizione dei loculi e delle celle destinati ad altrettanti feretri, urne cinerarie e resti. La concessione dei loculi e delle celle è data al momento del decesso; gli stessi saranno assegnati solo nel senso verticale.

Al decesso di un coniuge, dietro richiesta, possono essere concessi due loculi contigui per coniugi, contro immediato pagamento della tassa. In questa occasione, se il primo loculo concesso si trovasse all'ultimo posto in basso del famedio, si riprenderà l'assegnazione dall'alto in basso.

La concessione dei loculi dei famedì, avviene dall'alto in basso, seguendo la numerazione progressiva risultante dalla planimetria.

Per la concessione delle celle, vale la stessa regola.

Art. 6

Ossario

L'ossario è destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a semplice scheletro e le ceneri.

Art. 7

Camera
mortuaria

La camera mortuaria è destinata ad accogliere le salme in attesa della sepoltura.

Art. 8

Concessioni

La concessione per sepolture comuni è gratuita ventennale e non rinnovabile.

La concessione per sepolture a tempo determinato è a pagamento, trentennale e non rinnovabile.

Per tombe singole o multiple, la concessione è a pagamento, per un periodo di 50 anni, rinnovabile per altri 30 anni e così di seguito.

Per i loculi e le celle la concessione è a pagamento per un periodo di 50 anni, rinnovabile per altri 30 anni e così di seguito.

Il rinnovo deve essere chiesto 10 anni prima della scadenza.

Il Municipio, a richiesta, concede anche prima del decesso, un diritto di inumazione in tombe singole o multiple, unicamente a domiciliati o attinenti.

Art. 9

Effetto delle concessioni

Le concessioni di tombe a tempo indeterminato, di loculi e di celle non costituiscono un diritto di proprietà ma solo un diritto personale: sono alienabili soltanto con il consenso del Municipio.

I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi trent'anni dall'ultima inumazione.

È riservato il trasferimento dei diritti acquisiti con l'art. 8, nella nuova area destinata a cimitero.

Art. 10

Revoca

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o per la modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente, ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Art. 11

Domanda di sepoltura

Per ottenere il permesso per una sepoltura a pagamento dovrà essere presentata al Municipio domanda scritta.

II. INUMAZIONI

Art. 12

- Inumazioni
- Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:
- a) delle persone morte nel territorio del Comune;
 - b) degli attinenti o del loro coniuge decessi fuori Comune;
 - c) delle persone morte fuori del Comune, ma qui domiciliate;
 - d) delle persone nè domiciliate nè morte nel Comune, ma fruente della concessione di sepoltura in una tomba singola o multipla a norma dell'art. 4 e relativi.

Art. 13

- Inumazione provvisoria
- In caso di necessità (ad esempio in attesa della costruzione della tomba) sarà concessa l'inumazione provvisoria nei loculi fissati dal Municipio e per un periodo **massimo di tre mesi**.
- Le spese di inumazione provvisoria sono a carico dei committenti.

Art. 14

- Autorizzazione
- Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Municipio.

Art. 15

- Orario
- Le inumazioni devono avvenire di giorno, durante le ore di apertura del cimitero.

Art. 16

- Disposizioni per l'inumazione
- Per le inumazioni valgono le seguenti disposizioni:
- nei campi per sepolture comuni e a tempo determinato è

proibito l'impiego di cofani con casse metalliche, bensì è prescritta l'utilizzazione di legno dolce di uno spessore non superiore a cm. 2;

- nelle tombe singole o multiple sono prescritte casse metalliche protette da un cofano in legno duro. Se l'inumazione avviene in fossa (ricoperta di terra) non è ammessa la cassa metallica: il cofano deve comunque essere di legno duro;
- nei loculi è d'obbligo l'uso della cassa metallica con doppio fondo, saldata e protetta da un cofano in legno duro. È inoltre prescritta l'utilizzazione di bacinelle in materia plastica fornite dal Comune;
- per la deposizione di resti mortali nelle celle del famedio No. 3 sono prescritte delle piccole casse di legno;
- le ceneri devono essere contenute in urne.

Art. 17

Urne

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, possono essere collocate anche nelle tombe interrato. In una cella, in una tomba o in un loculo possono essere collocate più urne cinerarie, ma solo degli aventi diritto.

Art. 18

Occupazione
loculi
celle e chiusura

Al momento dell'occupazione dei loculi o delle celle il concessionario provvederà a sue spese alla relativa chiusura.

Art. 19

Cofani

Un cofano può contenere solo una salma, ad eccezione del caso madre e neonato morti al momento del parto.

III. ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME

Art. 20

Esumazioni
ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio, dopo la scadenza delle concessioni.
Le spese sono a carico del Comune.

Art. 21

Esumazioni
straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dalla famiglia. Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente, prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.
L'autorizzazione deve essere chiesta al Dipartimento delle Opere sociali, Ufficio sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, tramite il Municipio. È soggetta ad una tassa di fr. 15.- che è incassata dal Dipartimento, contro rimborso postale.
Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del Medico delegato e dell'Ufficiale sanitario. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

Art. 22

Posti liberi

Nel caso di esumazione delle salme, i posti divenuti liberi ritornano a piena disposizione del Comune, senza rimborso della tassa pagata.

Art. 23

Ossario

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte nell'ossario.
A richiesta possono essere collocate nelle celle o nei loculi a spese dei richiedenti.

IV. TOMBE E MONUMENTI

Art. 24

Autorizzazioni La costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura è subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa presentazione di domanda scritta corredata da progetto in due esemplari. È facoltà del Municipio di richiedere anche il bozzetto del monumento che si vuole erigere. I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 25

Tombe Ai concessionari di tombe singole o multiple è fatto obbligo di costruire la tomba e di erigere il monumento entro due anni dall'avvenuta concessione.

Art. 26

Campi per sepolture comuni e a tempo determinato Nei campi per sepolture comuni e a tempo determinato possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purchè non eccedano m. 0,60 di larghezza e m. 1,40 di altezza.

Art. 27

Loculi e celle A chiusura dei loculi e delle celle verrà posata una lastra di marmo. Su di essa sarà inciso nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio il nome (o il nome della famiglia) ed il cognome del defunto (o dei defunti), eventualmente la paternità ed i titoli, la data di nascita e di morte. Altre iscrizioni non sono permesse. Sarà permesso applicare alla lastra un medaglione con fotografia ed un vaso portafiori di tipo e misura e nel modo autorizzati dal Municipio. La posa della lastra di marmo deve avvenire previa esecuzione di un tavolato di chiusura in malta e mattoni di

cemento di uno spessore minimo di cm. 6 o con lastra prefabbricata e sigillata.

Le spese relative a quanto sopra sono a carico del committente.

Art. 28

Proprietà

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro segno che venissero posti nel cimitero, sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata. Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio, si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione, previa, se del caso, pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Allorchè un monumento o qualche parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione.

In tal caso il Municipio farà rimuovere ed asportare detti monumenti e segni funerari i quali si intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo d'indennità.

Riservata peraltro l'azione danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Art. 29

Rimozione

Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi.

Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entra in possesso e ne disporrà nel modo che crederà più opportuno.

Art. 30

Disposizioni
generali

Allo scopo di conseguire un miglior disciplinamento ed un maggior decoro si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i cordoni di pietra lungo i viali, per quanto siano compresi nell'area concessa non possono essere manomessi ma devono restare liberi e visibili;
- b) i monumenti non possono essere protetti da coperture metalliche o altro;
- c) i monumenti addossati al muro di cinta non devono oltrepassare il piano di posa della copertina di granito;
- d) è vietata la posa di vasi, fiori e corone sul pavimento dei famedi, salvo per i funerali e per la annuale commemorazione dei defunti.

Art. 31

Responsabilità

Durante i lavori di costruzione di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc., l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i guasti o danni che venissero arrecati, alla proprietà comunale o privata.

Art. 32

Piantagioni

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo che non sporgono dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m. 1,20.

In caso contrario il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

V. ORDINE E CONTROLLO

Art. 33

Competenze La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio.

Art. 34

Custode Il Municipio affida ad un custode la responsabilità della sorveglianza e della manutenzione del cimitero.

Egli:

- custodisce le chiavi degli accessi al cimitero e dei locali in esso compresi, col divieto assoluto di affidarle a terzi;
- controlla il trasporto delle salme;
- assiste alle inumazioni ed alle esumazioni;
- dirige gli affossatori e sorveglia tutti gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione che avvengono nel cimitero, sia per conto del Comune che dei privati;
- impedisce l'accesso di veicoli nel cimitero;
- denuncia al Municipio qualsiasi atto di vandalismo o trasgressioni indicando il responsabile;
- è responsabile della pulizia.

Art. 35

Registro delle sepolture Il custode tiene un registro di tutte le sepolture con nome, cognome, paternità, età, nazionalità del defunto, in conformità dell'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale, nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura. Analogo registro viene tenuto presso la Cancelleria comunale, Quest'ultimo riporterà pure tutte le concessioni di terreni e monumenti.

Art. 36

Orario apertura Il cimitero è aperto al pubblico:
- da marzo a settembre dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
- da ottobre a febbraio dalle ore 09.00 alle ore 17.00.

Art. 37

Posa monumenti I monumenti, le lapidi o altri ricordi funerari non possono essere lavorati o incisi nell'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinimento, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Questi lavori, potranno essere eseguiti soltanto durante le ore di apertura del cimitero, escluso le domeniche, i giorni festivi ed il 31 ottobre.

Art. 38

Animali L'introduzione di animali nel cimitero è vietata.

Art. 39

Guasti e sfregi L'autore di guasti e sfregi al cimitero sarà punito con multa fino a fr 500.- riservata l'azione penale (art. 145 e 380 CPS). Il Municipio non assume, comunque alcuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

VI. TARIFFE

Art. 40

Campi per
sepulture
comuni

I posti per sepulture comuni sono gratuiti.

Art. 41

Campi per
sepulture
a tempo
determinato

La tassa di concessione per i posti di sepultura a tempo determinato è di fr 300.-.

Art. 42

Campi per
sepulture
a tempo
indeterminato

La tassa di concessione per i posti di sepultura a tempo indeterminato è di fr. 1000.- al mq.
Per ogni rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 500.-, al mq.

Art. 43

Loculi

Per i loculi la tassa di concessione è di fr. 1700.- ivi compresa la fornitura della bacinella, della lastra di marmo e del portafiori.
Per il rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 800.-.

Art. 44

Celle

La tassa per le celle, compresa la fornitura della lastra di marmo e del vasetto portafiori è di fr. 500.-.
Per il rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 250.-.

Art. 44 bis

Celle comuni Sono esenti da tassa le celle cinerarie comuni. È prelevato il costo del vasetto portafiori. Le spese di incisione della lastra sono a carico del concessionario.

Art. 44 ter

Celle multiple La tassa per le celle multiple, compresa la fornitura della lastra di marmo e del vasetto portafiori è di fr. 750.-.
Per il rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 375.-.

Art. 44 quarter

Celle per famiglie La tassa per le celle per famiglie, compresa la fornitura della lastra di marmo e del vasetto portafiori è di fr. 1'500.-.
Per il rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 750.-.

Art. 45

Inumazioni salme provenienti da altri Comuni La tassa per le inumazioni di salme provenienti da altri Comuni è fissata in fr. 500.- (richiamato l'art. 12 cpv.c).

Art. 46

Sovrapposizione Per la sovrapposizione di salme e per ogni urna cineraria o resti di salme oltre la prima, viene percepita una tassa di fr. 200.-.

Art. 47

Occupazione provvisoria Per la inumazione provvisoria, in attesa della sepoltura definitiva, sono richieste le seguenti tasse:

- di loculi e celle
- a) per i loculi: fr. 50.- al mese per i primi tre mesi, per ogni mese successivo, o frazione, fr. 300.-
 - b) per le celle: fr. 20.- al mese per i primi tre mesi,

per ogni mese successivo, o frazione, fr. 100.-.

L'eventuale susseguente acquisto di un loculo non dà diritto al rimborso delle tasse versate per la inumazione provvisoria. L'inumazione avverrà con la regolamentare chiusura prevista dall'art. 27.

Sulla lastra non potrà essere eseguita nessuna incisione.

Art. 48

Esumazioni
straordinarie

Per le esumazioni straordinarie il Municipio preleva una tassa di fr. 200.-.

Art. 48 bis

Occupazione
camera
mortuaria

Per l'occupazione della camera mortuaria, sono richieste le seguenti tasse:

- a) salme di domiciliati, di attinenti, di deceduti nel Comune:
 - fr. 30.- al giorno o frazione;
- b) salme provenienti da fuori Comune e per tutti gli altri casi:
 - fr. 50.- al giorno o frazione.

VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

Disposizioni
finali

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei Regolamenti comunali in materia di polizia mortuaria.

I concessionari dei posti a tempo indeterminato secondo il Regolamento del 24 novembre 1954, mantengono il diritto acquisito, restando inteso che anche per essi valgono le norme di cui all'art. 28.

Art. 50

Ricorsi

Il Municipio decide in prima istanza i reclami concernenti le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, salvo il diritto di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 50 bis

Casi particolari

Casi particolari non previsti dal presente Regolamento, sono regolati di volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Art. 51

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'adozione da parte del Consiglio comunale, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con risoluzione del 26 maggio 1970.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Ing. G. Grignoli

Il Segretario:
B. Bottani

Approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 5 ottobre 1970.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:
A. Ferrari

Il Segretario:
B. Bottani

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 29 gennaio 1971.

Modificati gli articoli 1, 6, 12, 44 bis, 44 ter, 44 quarter, 48 bis, 50 bis.
Risoluzione Consiglio Comunale 20 febbraio 1990.